

(N. 740)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1954

Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 19 giugno 1950, n. 398, fu autorizzata l'erogazione di 4 milioni di lire per iniziative di carattere turistico.

La inadeguatezza di tale stanziamento è stata rilevata dagli stessi organi legislativi: la 9^a Commissione del Senato, nella riunione del 19 dicembre 1951, non approvò il provvedimento con il quale si proponeva di aumentare lo stanziamento a 30 milioni, perchè del tutto insufficiente per un razionale piano di lavoro.

Secondo le più recenti risultanze, il movimento turistico italiano ha segnato cifre di notevole aumento, con rilevanti ripercussioni su un complesso di attività industriali e commerciali.

Basti considerare, al riguardo, i 7.681.870 di turisti stranieri entrati in Italia nel 1953

ed i quattro milioni circa di connazionali ospitati nello stesso anno nelle stazioni di cura soggiorno e turismo, con un complesso di oltre 41 milioni e mezzo di presenze, senza tener conto dell'imponente numero di coloro che frequentano località non classificate stazioni di cura, soggiorno e turismo, quali, ad esempio, Roma, Milano, Napoli, Genova, Torino, Bologna, Bari.

Nè sarebbe esatto ritenere che il progressivo incremento del movimento turistico dipenda esclusivamente da fattori naturali, quali il clima, le bellezze panoramiche, i monumenti archeologici ed artistici. In realtà, il movimento turistico tende a dirigersi verso le località ove più organicamente sono combinati gli elementi naturali con quelli di ospitalità, di trasporto e di organizzazione.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fra le misure che più si sono dimostrate idonee a favorire l'incremento del turismo attivo, che comprende tutte le opere che comunque stimolano e danno impulso al movimento dei viaggiatori, sono da annoverare quelle dirette ad approntare programmi di manifestazioni di carattere culturale, artistico, folkloristico, turistico e sportivo, nonché ad organizzare grandi spettacoli ed esibizioni con partecipazione di complessi rinomati, anche stranieri, in modo da conferire ad essi interesse internazionale.

Notevole incentivo all'incremento del movimento turistico, oltre che alla valorizzazione del territorio, con favorevoli effetti sulla maggiore occupazione di lavoratori, è l'intervento dello Stato, mediante contributi ad integrazione dei piani finanziari predisposti da Enti provinciali per il turismo, aziende di cura, soggiorno e turismo, *pro loco* e comitati locali, per iniziative rivolte al miglioramento dell'attrezzatura turistica, quali: stabilimenti termali e balneari, eliporti, porticciuoli ed approdi per il turismo velico e la navigazione da diporto, rifugi alpini, alberghi per la gioventù, case per ferie, parchi di campeggio, tendopoli, villaggi turistici, funivie, seggovie, slittovie, sciovie, sentieri alpini e segnaletica relativa, campi di golf, di tennis, piscine, posti di sosta stradali, collegamenti telefonici per assistenza automobilistica, strade panoramiche e turistiche, ecc.

Particolarmente opportuno si ritiene l'intervento dello Stato in favore di Enti che non persegua scopi di lucro e che abbiano per finalità l'attuazione di iniziative di carattere ricettivo per l'incremento del turismo della gioventù od alpino.

Né può sottovalutarsi l'esigenza della preparazione professionale che in questi ultimi tempi ha assunto marcato rilievo per la carenza verificatasi nel settore del personale qualificato, a seguito della ripresa dell'industria turistica.

Al riguardo, nonostante lodevoli iniziative dell'E.N.I.T., dell'E.N.A.L.C., dell'E.N.A.O.L.I., con l'istituzione di scuole alberghiere e turi-

stiche, il problema dell'istruzione professionale deve considerarsi solo parzialmente avviato a soluzione.

A ciò deve aggiungersi la necessità di dare sviluppo ai corsi di cultura turistica per guide, agenti di pubblica sicurezza, carabinieri, vigili urbani, agenti doganali, addetti agli uffici di viaggio, fattorini di linee automobilistiche, *hostesses*, ecc., organizzati dagli Enti provinciali del turismo e dal Centro italiano di cultura turistica funzionante presso il Commissariato.

Allo scopo di potenziare tale settore, per portarlo al livello qualitativo e quantitativo dell'attuale sviluppo del traffico turistico, è evidente la necessità di procedere ad un'integrazione dell'attuale stanziamento di quattro milioni, per adeguarlo alle esigenze di un programma razionale, attese le ripercussioni benefiche sulle industrie direttamente o indirettamente interessate al turismo.

È appena il caso di accennare al riguardo che il nuovo stanziamento è contenuto in limiti modesti, ove si consideri che la Sicilia, la Sardegna ed il Trentino-Alto Adige nei loro bilanci regionali prevedono, allo stesso titolo, rispettivamente, le somme di lire 450 milioni, 400 milioni e 295 milioni per un totale, quindi, di 1.145 milioni.

In relazione a quanto precede, è stato predisposto il presente schema di disegno di legge, con il quale viene autorizzata la spesa annua di lire 300.000.000 da erogare per la concessione di contributi a favore di Enti pubblici per iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico (art. 1).

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, il maggiore onere di lire 296.000.000 sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro (articolo 2).

Conseguentemente, viene abrogata la legge 19 giugno 1950, n. 398, che autorizza, allo stesso titolo, la spesa di 4 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da erogare, per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico.

Art. 2.

L'onere di cui sopra sarà fronteggiato per lire 4.000.000 mediante riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 231 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e, per lire 296 milioni, mediante riduzione del capitolo 515 dello stato di previsione ed esercizio medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

È abrogata la legge 19 giugno 1950, n. 398.